Approvato con deliberazione DG n. 1084 del 22.10.2025

Indice

PREMESSA pag. 3

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Regole generali e ambito di applicazione pag. 4
Art. 2 - Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia pag. 6
Art. 3 - Programmazione delle acquisizioni di beni, servizi e lavori pag. 7
Art. 4 - Divieto di frazionamento pag. 8
Art. 5 - Competenze e deleghe pag. 9
Art. 6 - Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto pag. 10
Art. 7 - Tutela delle imprese di minori dimensioni pag. 14
Art. 8 - Obblighi di trasparenza e pubblicità pag. 14
Art. 9 - Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione pag. 15
Art. 10 - Principio di rotazione pag. 16
Art. 11 - Deroga all'obbligo di rotazione pag. 18
Art. 12 - Affidamento dell'appalto pag. 19
Art. 13 - Stipula contratto e pubblicazione pag. 19
Art. 14 - Termine dilatorio pag. 20
Art. 15 - Esecuzione anticipata pag. 20
Art. 16 - Certificato di regolare esecuzione pag. 20
Art. 17 – Garanzie pag. 21

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA

Capo I - PRINCIPI E SOGLIE
Art. 18 - Principi generali di scelta del procedimento pag. 21
Art. 19 - Valore delle procedure e rispetto dei vincoli di bilancio pag. 22

Capo II - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA
Art. 20 - Tipologia di procedure e strumenti pag. 22
Art. 21 - Affidamenti diretti pag. 23
Art. 22 - Indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato pag. 24
Art. 23 - Deliberazione di affidamento o atto equivalente pag. 24
Art. 24 - Requisiti dell'operatore economico pag. 24
Art. 25 - Modalità procedimentali di espletamento delle procedure e motivazione in caso di affidamento diretto pag. 24
Art. 26 - Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000 pag. 26
Art. 27 - Anomalia dell'offerta pag. 26

Art. 28 - Controllo dei requisiti pag. 26

Capo III - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA
Art. 29 - Procedure negoziate pag. 27
Art. 30 - Le fasi della procedura pag. 27
Art. 31 - L'indagine di mercato pag. 28
Art. 32 - Individuazione degli operatori economici da invitare pag. 29
Art. 33 - Iter procedimentale: Deliberazione a contrarre o atto equivalente – Invito alla procedura – Lettera d'invito/Documento Patti e condizioni pag. 30
Art. 34 - Criteri di aggiudicazione delle procedure sottosoglia pag. 31
Art. 35 - Seggio di gara e Commissione Giudicatrice pag. 32
Art. 36 - Apertura delle buste d'offerta e valutazione delle offerte pag. 33
Art. 37 - Anomalia dell'offerta pag. 34
Art. 38 - Verifica dei requisiti pag. 34
Art. 39 - Perfezionamento della procedura e affidamento del contratto pag. 35
Art. 40 - Termine di conclusione della procedura negoziata pag. 35
Art. 41 - Affidamento diretto con richiesta di un solo preventivo per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria pag. 36
Art. 42 - Particolari fattispecie di procedure semplificate di acquisto pag. 37
Art. 43 - Acquisizione a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo di beni, servizi e lavori dichiarati infungibili e/o esclusivi
- *43.1. Oggetto e definizioni, fonti normative e regolamentari pag. 38*
- *43.2. Verifica della congruità del prezzo d'acquisto e stima dei consumi pag. 40*
- *43.3. Inserimento nella Programmazione degli acquisti di beni e servizi pag. 41*
- *43.4. Accertamento delle condizioni di infungibilità pag. 42*
- *43.5. Acquisizione di beni infungibili di valore inferiore a € 40.000,00 pag. 42*
- *43.6. Acquisizione di beni infungibili di valore superiore a € 40.000,00 pag. 42*
- *43.7. Acquisizione di beni infungibili di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria pag. 43*
- *43.8. Disposizioni e modalità di acquisto pag. 43*
- *43.9. - Rendicontazione periodica alla direzione strategica aziendale pag. 45*
- *43.10. - Esclusioni pag. 45*

TITOLO III - NORME DI CHIUSURA

Art. 44 - Disposizioni finali pag. 45

Rev	Descrizione delle modifiche	Verifica		Approvazione	Data di Emissione
00	Prima emissione				
	Redazione: ROSSINI MARTA/SIMONA VANOTTI/LUISA VIZZARI/ROBERTA LOMI				

PREMESSA

ASST Rhodense (di seguito anche ASST) conforma la propria attività contrattuale ai principi indicati al Titolo I - I principi generali del D.Lgs. n 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", (di seguito anche "Codice"), così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e da tutte le successive disposizioni legislative che dovessero essere emanate in materia.

ASST Rhodense adotta criteri volti a garantire la massima partecipazione alle procedure volte all'affidamento di lavori, beni e servizi. I contenuti dell'attività contrattuale e le modalità di svolgimento delle procedure ad essa collegate sono finalizzati ad assicurare il più elevato livello qualitativo dei lavori, dei beni e prestazioni acquisite sulla base delle risorse economiche disponibili e contestualmente perseguire la libera e paritaria concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori in tema di sicurezza e di regolarità delle posizioni retributive, contributive ed assicurative, orientate a criteri volti a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e di donne, nonché nel rispetto dei criteri minimi ambientali.

In coerenza con i prioritari interessi aziendali di contenimento della spesa, di corretta ed economica gestione delle risorse e della contestuale necessità di perseguire il più elevato livello qualitativo di prestazioni di lavori, di beni e servizi destinati all'espletamento dell' attività istituzionale, i processi e i procedimenti saranno improntati all'osservanza dei seguenti criteri:

- rispetto degli obiettivi generali dell'Azienda;
- programmazione degli acquisti;
- trasparenza, chiarezza della motivazione e della decisione assunta;
- rispetto dei limiti di disponibilità del budget;
- valutazioni di efficacia e di efficienza sotto il profilo procedimentale e del risultato atteso;
- rispetto dei valori e dei principi enunciati nel "Codice Etico Comportamentale" adottati da ASST Rhodense e nel "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza", nonchè del P.I.A.O - Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ASST Rhodense e nei loro aggiornamenti annuali.

Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti espressamente previsti dalla normativa vigente, a criteri ispirati ad esigenze sociali nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Le procedure disciplinate all'interno del presente Regolamento assicurano che l'affidamento di lavori, servizi e forniture si perfezioni in tempi contenuti e con modalità semplificate sulla base di scelte e determinazioni che tengano conto di:

- natura e destinazione dei beni e servizi oggetto di acquisizione;
- tempi e costi procedimentali;

- valore del contratto ed importo complessivo di spesa

Il presente Regolamento mira, tra l'altro, ad assicurare tempestività nei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di risultato, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché della specificità delle esigenze dell'ASST, applicabili in tutto il ciclo delle acquisizioni, della programmazione e progettazione dei fabbisogni fino all'affidamento ed esecuzione dei contratti.
Per l'individuazione degli Operatori economici da invitare alle procedure di acquisto disciplinate dal presente Regolamento, ASST si avvale dell'Albo fornitori della piattaforma Sintel messo a diposizione dalla portale della centrale acquisti di Regione Lombardia, ARIA SPA.

Per le suddette esigenze di semplificazione, l'azione dell'ASST si informa, tra gli altri, ai principi di sburocratizzazione e di fiducia nei confronti delle controparti, espressamente enunciati dal Codice e richiamati nel seguito del presente Regolamento.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Regole generali e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e l'erogazione di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e da tutte le successive disposizioni legislative che dovessero essere emanate in materia.
Con riferimento all'acquisto di prodotti, beni e servizi infungibili di cui al successivo art. 43 del presente Regolamento, in conformità all'art. 76 del Codice, anche per importi superiori alle soglie di rilevanza europea.

In particolare l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I Parti I e II del predetto Codice,

1. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
2. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, le forniture e i servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
   Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto della eventuale presenza del suddetto interesse transfrontaliero certo; diversamente si intende non presente;
   Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dal Titolo I, gli articoli da 48 a 55 del d.lgs. 36/2023;

3. Il ricorso alle procedure semplificate per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di lavori, servizi e forniture inerisce tutte le categorie di beni e servizi il cui approvvigionamento si renda necessario per il regolare funzionamento dell'ASST, fatto salvo il limite delle soglie stabilite dal DPCM 11 febbraio 2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, e successive modifiche e specifiche disposizioni in materia introdotte dalle Leggi di stabilità. Le soglie di cui all'art. 14 del "Codice dei Contratti Pubblici", sono periodicamente rideterminate (di norma ogni due anni) con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
4. ASST Rhodense, nell'esercizio della propria discrezionalità, indipendentemente dal valore di riferimento del contratto di cui trattasi, conserva la facoltà di esperire procedure ordinarie anziché semplificate qualora le esigenze del mercato suggeriscano l'opportunità di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
5. ASST Rhodense, nella redazione e applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre a rispettare pedissequamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in particolare si atterrà a quanto previsto da:
   - art. 9, comma 2, secondo periodo, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che "con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente Stato/Regioni, sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ricorrono a CONSIP spa o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure";
   - DPCM 11 febbraio 2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026, che ha individuato le categorie di beni e servizi con le relative soglie di valore, al superamento delle quali è necessario attuare quanto previsto dal citato Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 e dei successivi aggiornamenti;
   - Decreti e regolamenti emessi dagli organi competenti aventi efficacia vincolante emanate in applicazione del Codice dei Contratti.
6. ASST Rhodense conforma la propria azione alle indicazioni contenute nelle linee programmatiche di indirizzo emanate annualmente da Regione Lombardia, con riferimento, in particolar modo, a quanto previsto in materia di processi di acquisto di beni e servizi.
7. Il presente regolamento disciplina altresì, a livello aziendale, l'acquisizione a qualsiasi titolo e di qualsiasi importo di beni e servizi dichiarati infungibili e/o esclusivi per qualunque importo. Al riguardo si rinvia al successivo art. 43;
8. Si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi anche nei casi di procedimento di acquisizione esperito in forma aggregata secondo il modello consortile o associativo o nel caso di adesione a convenzione stipulata da Soggetti Aggregatori;

9. Il presente Regolamento non si applica alle spese rimborsate con cassa economale in base al relativo Regolamento aziendale.

Art. 2
Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:

a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;

c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;

e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;

f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea;

h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;

i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;
m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:
a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3
Programmazione delle acquisizioni di beni, servizi e lavori

1. ASST Rhodense, nel rispetto di quanto sancito all'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, mediante deliberazione del Direttore Generale:
   - adotta il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori in coerenza con i finanziamenti statali e regionali assegnati e in coerenza con il bilancio aziendale e i principi contabili;
   - approva l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
3. Il programma triennale per gli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del richiamato Codice.
4. Con i presenti atti vengono altresì indicati per specifico ambito di competenza i RUP (Responsabili Unici di Progetto) ai sensi dell'art. 15 del Codice.
5. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ASST e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
6. In casi specifici la S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, può assegnare specifiche autorizzazioni di spesa non comprese nell'atto di programmazione in ragione dell'assegnazione all'Azienda di specifici contributi e/o finanziamenti.
7. L'allegato I.5 del Codice dei contratti pubblici definisce:
    a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;
    b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
    c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

   Si precisa che l'allegato I.5 sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, o atto equivalente, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.
8. Le fasi di programmazione e di progettazione sono essenziali al fine di generare un processo virtuoso di acquisto, nel quale la stazione appaltante non si limita a declinare il fabbisogno, ma ne realizza anche una compiuta analisi, da un punto di vista tecnico, così da poter avviare la corretta modalità di esecuzione dell'affidamento.

Art. 4
Divieto di frazionamento

Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, ASST presta attenzione alla corretta definizione del fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 5
Competenze e deleghe

5.1 Competenze

I Direttori delle SS.CC. di seguito indicate, ciascuno per le materie di propria competenza di seguito dettagliate, procedono all'esperimento delle procedure finalizzate alla sottoscrizione del relativo contratto:

- S.C. Gestione Acquisti
- S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

S.C. Gestione Acquisti	- Fornitura di apparecchiature ed attrezzature sanitarie e tecnico economali, automezzi, elettrodomestici, mobili, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature e programmi informatici e relativi accessori, materiale di consumo e di ricambio; - Servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione, smaltimento rifiuti, lavaggio, ristorazione, vigilanza, trasloco, trasporto, assicurativi, elaborazione dati e altri servizi analoghi; - Servizi di manutenzione apparecchiature, sistemi informatici, reti, cablaggi e telefonia; - Servizi di assistenza e manutenzione software - Forniture di apparecchiature e sistemi informatici - Somministrazione di farmaci, mezzi di contrasto, radioattivi e radiofarmaci, pellicole, dispositivi medici, presidi e strumenti medico chirurgici, protesi, reagenti e materiale sanitario in genere; - Fornitura di sistemi sanitari o diagnostici, strumentario e armamentario di laboratorio; - Fornitura di stovigliame, materiale di pulizia, articoli di guardaroba, materasseria e vestiario e dispositivi di protezione individuale; - Fornitura di stampati, cancelleria, libri e riviste; - Fornitura di combustibili, lubrificanti, gas tecnici e medicali
	- Lavori/servizi di costruzione di edifici, strutture ed impianti;

S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	- Servizi di manutenzione di edifici, strutture ed impianti tecnologici; - Servizi di manutenzione di attrezzature tecnico-economali e di alcune tipologie di macchine ufficio di proprietà ovvero fax, fotocopiatori, plotter, calcolatrici; - Servizio di spurgo; - Servizio di manutenzione del verde. - Servizio spalatura neve e spargimenti sale; - Servizi di manutenzione di attrezzature sanitarie non elettromedicali; - Somministrazione di acqua, energia elettrica, gas, calore; - Fornitura arredo urbano e segnaletica esterna - Fornitura e installazione di serramenti e accessori

5.2 Deleghe

1. Ai Direttori delle S.C. Gestione Acquisti ed S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, ciascuno per le materie di propria competenza sopra riportate e definite dal POAS ed entro il limite di euro 140.000 per l'affidamento di servizi e forniture, inclusi servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione ai sensi dell'art. 50 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e di importo inferiore ad euro 150.000 per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art. 50 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, è delegata l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi (Determinazioni Dirigenziali) inerenti l'esperimento delle procedure finalizzate alla sottoscrizione del relativo contratto;
2. I Direttori delle SS.CC. sopra indicate sono altresì delegati a sottoscrivere tutti i contratti in adesione a convenzioni ARIA S.p.a./Consip (ODF/ODA) rientranti per oggetto nell'area di competenza della Struttura che dirigono indipendentemente dal loro valore economico, i cui provvedimenti verranno adottati con deliberazione del Direttore Generale; In relazione ai lavori, il Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale è altresì delegato a sottoscrivere tutti i contratti sotto la soglia di rilievo europea, anche non in adesione a Convenzioni Aria/Consip.
3. Il Direttore delegato (S.C. Gestione Acquisti, S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale), verificata la regolarità dei procedimenti, nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché la compatibilità economica dell'iniziativa in relazione ai vincoli di bilancio, entro i limiti di valore rappresentati nel presente articolo – adotta apposite Determinazioni Dirigenziali.
4. Resta inteso che nei casi in cui sia ritenuto opportuno e conveniente, potranno esperirsi procedure aperte o ristrette, ai sensi della normativa nazionale di recepimento della normativa europea in materia. In presenza di criticità operative o gestionali di particolare complessità o di peculiari evenienze che possano insorgere nel corso di esperimento delle procedure, ciascuno dei predetti Dirigenti si relazionerà con la Direzione aziendale per ogni opportuna determinazione.

Art. 6
Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto

Per quanto concerne le competenze del RUP si rinvia al Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del R.U.P e del D.E.C in relazione ai contratti di forniture, di beni e servizi e delle concessioni, approvato con deliberazione n. 101 del 05.02.2026 in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e all'*ALLEGATO I.2 - Attività del RUP,* mentre per quelle riguardanti il Direttore dell'esecuzione del contratto, agli artt. 114, 115 e 116 del D. Lgs. n 36/2023 e all'*ALLEGATO II.14 al CAPO II - DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE Articolo 31. Attività e compiti del direttore dell'esecuzione.*

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione di gara o, in mancanza, nell'invito a presentare offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, discrezionalmente può nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento (RDP), individuati tra i dipendenti dell'Azienda che - a suo parere - siano in possesso di adeguata formazione ed esperienza per lo svolgimento delle inerenti attività.

Si precisa altresì che, fatto salvo quanto sopra, il Direttore/Dirigente Responsabile della Struttura/RUP competente può assegnare ad un dipendente addetto alla propria Struttura la gestione, come collaboratore, degli adempimenti inerenti alla scelta del contraente, nonché alle attività successive fino alla esecuzione del contratto compresa.

Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

I Direttori della S.C. Gestione Acquisti, della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e della S.C. Marketing dei servizi, nell'ambito della competenza e responsabilità rappresentata al precedente art. 5, assumono di norma, salvo diversa apposita determinazione formalmente adottata dalla Direzione aziendale, il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico di Progetto (RUP), di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023.

In ragione della particolare ampiezza dell'ambito oggettivo di propria competenza, ai suddetti Direttori è attribuita specifica competenza alla nomina di diverso Responsabile Unico di Progetto mediante adozione di determinazione dirigenziale, individuando tale figura tra soggetti in servizio all'interno dell'Azienda, in possesso di idonei titoli e competenza professionale, nel rispetto di quanto previsto dal Codice.

La sostituzione del Responsabile Unico di Progetto individuato nella programmazione degli acquisti di cui all'art. 37 del Codice e all'art. 3 del presente Regolamento non comporta modifiche della stessa.

Si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi anche nei casi di procedimento di acquisizione esperito in forma aggregata secondo il modello consortile o associativo o nel caso di adesione a convenzione stipulata da Soggetti Aggregatori.

La competenza per tutte le procedure di acquisto, compresi i poteri di rappresentare ed impegnare l'Azienda verso l'esterno, sono proprie dei Direttori delle Strutture Complesse indicati al precedente art. 5 negli ambiti ed entro i limiti ivi rappresentati.

Le funzioni e i compiti di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fatto salvo quanto previso ai commi 6 e 9 dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, sono attribuiti a dipendenti di questa ASST dotati di adeguata professionalità e competenza e di norma sono attribuiti, indipendentemente da valore del contratto ed anche con riferimento ai contratti di valore superiore alla soglia comunitaria, ai dipendenti delle S.C. di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

S.C. Competente	Oggetto del Contratto
S.S. Contratti della S.C. Gestione Acquisti	Fornitura noleggio di automezzi
	Fornitura di stovigliame
	Fornitura di stampati, cancelleria, libri e riviste
	Forniture di beni non sanitari (senza CND)
	Servizio facchinaggio interno e trasloco, trasporto di beni
	Fornitura di combustibili, lubrificanti (escluso utenze gas, impianti e gruppi elettrogeni)
	Fornitura di apparecchiature ed attrezzature tecnico-economali, elettrodomestici, mobili, arredi
S.C. Tecnico Patrimoniale	Servizi di manutenzione edifici
	Servizi di manutenzione impianti tecnici
	Servizi di manutenzione arredi e componenti
	Servizi di manutenzione di mobili e arredi, apparecchiature ed attrezzature tecnico-economali, elettrodomestici.
	Servizio spalatura neve e spargimento sale
	Servizio di manutenzione del verde.
	Servizio spurghi
	Somministrazione utenze (elettricità, gas, acqua, etc)
	Realizzazione segnaletica esterna orizzontale.
	Fornitura e posa di arredo urbano, segnaletica esterna (verticale e orizzontale).
	Fornitura di combustibili per impianti e gruppi elettogeni (gasolio, gas)
S.C. Farmacia	Somministrazione di Specialità Medicinali/Mezzi di Contrasto/Radiofarmaci/Radioattivi/Vaccini
	Somministrazione/Fornitura di dispositivi medici/strumentario chirurgico (con CND)
	Somministrazione/Fornitura di dispositivi per dialisi
	Fornitura gas medicali
	Somministrazione/Fornitura materiale sanitario
	Altre forniture di beni sanitari e non sanitari

S.C. Marketing dei Servizi	Prestazioni sanitarie da operatori economici privati- Beni e servizi sanitari soggetti a regime normativo/regolamentare
S.C. Servizi Informatici	Servizi di manutenzione di reti e cablaggi
	Servizi di manutenzione apparecchiature e sistemi telefonici
	Servizi di manutenzione apparecchiature e sistemi informatici
	Servizi di assistenza e manutenzione software
	Servizi di utenza telefonica e connettività
	Forniture di apparecchiature e sistemi informatici
	Forniture di apparecchiature e sistemi telefonici
	Fornitura di hardware e software
	Fornitura macchine per ufficio
	Fornitura di materiale di consumo e di ricambio afferente alle precedenti voci
	Altre forniture di beni informatici o direttamente afferenti al settore ITC
	Altri servizi afferenti a settore ITC
S.C. Ingegneria Clinica	Fornitura di apparecchiature biomedicali e accessori e componenti
	Servizi di manutenzione apparecchiature biomedicali e relativi accessori e componenti
S.C. Affari generali e legali	Servizi assicurativi e di brokeraggio
	Servizio scarto archivi e carta da macero
	Servizio gestione archivio, archiviazione, smaltimento
Servizio Prevenzione e Protezione	Forniture di vestiario e dispositivi di protezione individuale
	Fornitura di attrezzature non sanitarie
	Fornitura sistemi di climatizzazione (portatili e mobili)
	Fornitura arredi e segnaletica interna
S.C. Medicina di Laboratorio	Fornitura di strumentario e armamentario di laboratorio
	Servizio refertazione analisi
	Somministrazione/Fornitura di dispositivi diagnostici
SC Area Accoglienza – Cup Aziendali	Servizio di vigilanza, guardiania
S.C. Gestione Risorse Umane	Somministrazione di personale interinale
DMP – Direzioni Mediche di Presidio	Fornitura di materiale di pulizia, articoli di guardaroba, materasseria
	Servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione, lavanderia/lavanolo, ristorazione, smaltimento rifiuti, trasporto sanitario

	Altri servizi sanitari
	Fornitura di prodotti ed accessori per sterilizzazione

In tutti i casi in cui, per la particolare natura o complessità dell'oggetto del contratto, sussistano ragioni di incertezza in ordine alla designazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Responsabile della S.C. Gestione Acquisti o il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale provvederà alla sua designazione. Ciascun Dirigente, nell'esercizio delle funzioni e nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, cura la conservazione agli atti dei rispettivi procedimenti della documentazione relativa alle varie tipologie di procedura (richieste di acquisto, lettere, offerte, pareri, ordinativi, etc.).

Per tutto quanto ivi non espressamente indicato si rinvia al *"Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi e delle concessioni"* cui alla deliberazione DG n. 101 del 05.02.2026

Art. 7
Tutela delle imprese di minori dimensioni

ASST Rhodense, nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia terrà in considerazione le realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale, nell'ambito delle disposizioni del Codice.

Art. 8
Obblighi di trasparenza e pubblicità

1. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, ASST Rhodense applica l'art. 28 del Codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi tramite sistema di interoperabilità per mezzo della PAD regionale (Sintel di ARIA Spa) alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti.
2. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, ASST Rhodense pubblica l'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione (delibera di aggiudicazione/affidamento o atto equivalente). Nelle procedure negoziate cui ai commi c) d) ed e) dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni sono effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" sul proprio sito Internet aziendale nonché sulla piattaforma telematica di riferimento (Sintel/Me.Pa) e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
4. ASST Rhodense assicura adeguata pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, individuando gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento, da valutare sulla base di parametri tecnico-qualitativi, organizzativo-gestionali ed economici.

5. Con riferimento a ciascuna procedura disciplinata dal presente Regolamento, il Responsabile Unico del Progetto potrà infatti espletare attività di pubblicazione di Avvisi Esplorativi destinati all'acquisizione di manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura sulla base delle disposizioni di seguito riportate. Qualora il Responsabile Unico del Progetto ritenga di attivare il subprocedimento di pubblicazione di Avviso Esplorativo, la durata della pubblicazione sul profilo del committente dovrà essere stabilita in ragione di elementi propri dell'oggetto e della rilevanza economica del contratto, per un periodo ordinario di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine a non meno di cinque giorni per motivate ragioni di urgenza.
6. L'Avviso contiene l'indicazione dell'oggetto ed il valore massimo stimato del contratto, la tipologia di procedura unitamente al relativo riferimento normativo, il criterio di aggiudicazione, la Piattaforma Telematica impiegata, l'Unità Organizzativa competente, il nominativo ed i recapiti del Responsabile Unico del Progetto.
7. In ottemperanza ai principi di non discriminazione e concorrenza, al fine di individuare idoneo numero di operatori economici da invitare a presentare offerta, ASST Rhodense pubblica sulla piattaforma Sintel di ARIA o Me.Pa di Consip l'avviso pubblico con i relativi documenti per acquisire manifestazione di interesse da tutti gli Operatori economici presenti sul mercato di riferimento in base al CPV ("Common Procurement Vocabulary", ovvero Vocabolario comune per gli appalti pubblici, ovvero il sistema di classificazione standardizzato utilizzato nell'UE per identificare beni, servizi e lavori negli appalti pubblici) ASST pubblica detto avviso con il Link di collegamento alla piattaforma telematica di riferimento e sul proprio sito internet istituzionale nell'area "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" allo scopo di favorire il più agevole accesso alle modalità di partecipazione dei fornitori.
8. La fase di indagine di mercato mediante pubblicazione di Avviso Esplorativo non farà insorgere in capo agli operatori economici che abbiano manifestato interesse alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura e l'Azienda si riserva la facoltà, espressamente prevista all'interno dell'Avviso Esplorativo, di individuare a proprio insindacabile giudizio anche ulteriori operatori da invitare alla procedura, nel rispetto del numero minimo fissato per ciascuna tipologia di procedura di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.
9. Qualora poi il Responsabile Unico del Progetto si avvalga della facoltà di avviare una Richiesta di Offerta "aperta", rendendola pubblica sulla portale/piattaforma telematico di riferimento e sul proprio sito internet istituzionale nell'area "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti", il subprocedimento di pubblicazione di cui ai precedenti commi s'intende oggettivamente assorbito dalla più ampia estensione di invito.

Art. 9
Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Tutti gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art.49 del Codice. A tale principio è possibile derogare nei casi indicati al successivo art. 10, comma 4 del presente Regolamento. Rimane salvo quanto disposto dal citato art. 49 comma 3: "*La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o*

di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia" in relazione al quale si individuano le seguenti fasce:

I° Forniture e Servizi (esclusi quelli di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014)

Fascia	Importo IVA Esclusa
A1	fino a € 4.999,99 (*)
B1	pari a € 5.000,00, sino a € 39.999,99 (**)
C1	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999,99
D1	pari a € 140.000,00, sino a € 215.999,99 (o alla soglia che è individuata ogni 2 anni dalla Commissione Europea)

(*) La rotazione si applica a partire dalla fascia B1. Per la prima fascia A1 si rinvia al successivo art. 10, lettera 4.

(**) Per i servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione, la rotazione si applica a partire dalla fascia C1. Per le fasce A1 e B1 si rinvia al successivo art. 10, punto 4.

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia	Importo IVA Esclusa
F2	pari a € 216.000,00 sino a € 500.000,00
G2	pari a € 500.001 sino a € 749.999,99

II° Lavori

Fascia	Importo IVA Esclusa
A3	fino a € 4.999,99 (*)
B3	pari a € 5.000,00, sino a € 39.999,99 (**)
C3	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
D3	da € 150.000,99 sino a € 999.999,99
E3	da € 1.000.000,00 sino a € 5.403.999,99

(*) La rotazione si applica a partire dalla fascia B3. Per la fascia A3 si rinvia al successivo art. 10, punto 4.

3. Nel caso di variazione in aumento o in diminuzione delle soglie stabilite dal Codice, si intendono automaticamente adeguate anche le soglie di cui alle lettere che precedono.

Art. 10

Principio di rotazione

1. ASST Rhodense si impegna a rispettare il criterio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto, avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi e, in tutti i casi, nella medesima fascia di valore economico cui al precedente articolo 9 *Fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione.*
4. La rotazione non si applica per affidamenti di forniture e servizi di valore complessivo compreso nella prima fascia A1 e A3 (cui al precedente art. 9). Per gli affidamenti di servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione, la rotazione si applica a partire dalla fascia C1. Per gli affidamenti di lavori la rotazione si applica a partire dalla fascia B3 (cui al precedente art. 9).
   L'ASST, secondo i principi del risultato, dell'auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di economicità ed efficienza, si riserva di procedere tramite invio di richiesta di preventivi a OO.EE. individuati:
   a) attraverso piattaforma regionale Sintel di ARIA spa o tramite Me.PA di Consip;
   b) e/o attraverso un proprio Albo Fornitori (che ci si riserva di istituire e implementare a seguito dell'approvazione del presente Regolamento) tramite la pubblicazione sul sito Internet aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti", di apposito/i Avviso/i di Pre-informazione (cui all'art. 50, comma 8, del Codice) suddivisi per categoria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di manutenzione per sistemi informatici o per apparecchiature elettromedicali; piccole apparecchiature; dispositivi medici, servizi sanitari e non; ecc.:) in considerazione dell'esigenza che l'ASST deve soddisfare, anche in via d'urgenza e per quanto possibile in coerenza con la programmazione triennale. I suddetti avvisi sono volti ad acquisire manifestazioni di interesse ed eventuali quotazioni economiche estimative nonché specifiche tecniche in relazione al servizio/fornitura per cui vengono pubblicati per eventualmente verificare condizioni di infungibilità.

   L'avviso/gli avvisi indicherà/anno almeno:
   - L'oggetto del bene/servizio richiesto
   - (*eventuale*) La data di scadenza dello stesso se trattasi di affidamento pluriennale
   - I requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
   - (*eventuale*) i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria di servizio/fornitura.

L'operatore economico potrà richiedere l'iscrizione limitata ad una o più categorie di servizi/forniture tra quelle che saranno indicate nello stesso.
Saranno esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
- hanno commesso grave negligenza;
- siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- si sono resi responsabili di false dichiarazioni;
- si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
- abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
- non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Gli stessi rimarranno aperti per il tempo utile ad acquisire le suddette informazioni volte a consentire le valutazioni per l'affidamento e saranno aggiornati almeno trimestralmente. Gli elenchi degli OO.EE. che si verranno così a creare saranno utilizzati dall'ASST per la successiva contrattualizzazione previa constatazione di idoneità tecnica con riferimento a ciascun specifico acquisto nonché al possesso dei requisiti ex artt. 94 e 95 del Codice.
Resta tuttavia salva la facoltà per l'ASST di procedere come indicato al successivo comma 5 del presente articolo.

5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga circoscritto il numero degli operatori che saranno invitati (oppure, nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori della piattaforma telematica di riferimento: che siano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione), a titolo esemplificativo e non esaustivo come per la pubblicazione di Richiesta di Offerta (RDO) aperta ossia resa visibile a tutti gli operatori economici presenti sul mercato di riferimento, svolta tramite piattaforma regionale Sintel di ARIA spa o tramite Me.PA di Consip.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.
7. Per affidamenti in via d'urgenza, si deroga al principio di rotazione e si rinvia al successivo Art. 41 - Affidamento diretto con richiesta di un solo preventivo. A tal riguardo ci si riserva di attivare e attingere anche dall'Albo di cui al precedente comma 4.

Art. 11
Deroga all'obbligo di rotazione

1. Oltre che per la fattispecie cui al precedente art. 10 comma 4, in via del tutto eccezionale è possibile per ASST derogare al principio di rotazione, in casi motivati con riferimento

alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché della qualità della prestazione resa. Il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tali casi sarà fornita una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

2. ASST Rhodense, nel rispetto dei criteri e principi previsti al comma 1 del precedente articolo 8 "Obblighi di trasparenza" si riserva la facoltà di consultare l'operatore economico contraente uscente nella fase di indagine di mercato e/o di invitarlo a nuova procedura negoziata tenuto conto di circostanze e motivazioni idonee a evidenziare l'interesse pubblico ad ammettere il contraente uscente ad una nuova idonea procedura di selezione. ASST Rhodense si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta l'operatore economico contraente uscente nei casi di seguito elencati:
   a) tipologia merceologica del bene/servizio oggetto della procedura di acquisizione;
   b) caratteristiche del mercato di riferimento del bene/servizio oggetto di acquisizione;
   c) numero ridotto degli operatori presenti sul mercato iscritti nella Categoria Merceologica di riferimento;
   d) grado di soddisfazione maturato nel corso di vigenza del precedente rapporto contrattuale (elevato livello della qualità della prestazione resa e dei prodotti forniti; rispetto dei tempi di esecuzione del contratto; rispetto di tutte le condizioni e modalità di esecuzione del contratto);
   e) particolare convenienza delle condizioni economiche applicate rispetto ai prezzi di riferimento del mercato.
3. ASST Rhodense, in attuazione di quanto previsto al precedente comma 2, si riserva la facoltà di affidare il contratto al contraente uscente qualora sia accertata ed adeguatamente motivata l'effettiva assenza di idonee alternative, nelle fattispecie disciplinate dal presente Regolamento
4. In caso di reinvito o affidamento diretto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, delle seguenti condizioni:
   a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
   b) effettiva assenza di alternative;
   c) accurata esecuzione del precedente appalto.
5. il principio di rotazione non trova applicazione nel caso in cui:
   a) venga svolta una Richiesta di Offerta aperta sotto soglia che consenta a tutti gli Operatori Economici di poter partecipare essendo detta procedura resa pubblica tramite piattaforma telematica di riferimento e sito internet aziendale;
   b) in esito ad avviso pubblico di indagine di mercato, abbia manifestato interesse anche l'operatore economiche uscente e lo stesso abbia accuratamente eseguito il precedente contratto.

Art. 12
Affidamento dell'appalto

L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto sono sottoposti all'esito della verifica dei requisiti posseduti dall'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000,00 come previste dall'art. 28 "Controllo dei requisiti" co. 1, lett. a) del presente Regolamento.

Art. 13
Stipula contratto e pubblicazione

1. I contratti derivanti dal perfezionamento delle procedure di cui al presente Regolamento sono stipulati, a pena di nullità, ad esito della verifica del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, in modalità elettronica sottoscritta digitalmente, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
2. Con riferimento ai contratti "una tantum" per beni, servizi e forniture del valore fino alla soglia massima di € 4.999,99 (Iva esclusa), l'emissione e trasmissione all'operatore economico del/i relativo/i ordine/i di fornitura/servizio può tener luogo del contratto. Per gli affidamenti di lavori, l'emissione e trasmissione all'operatore economico del/i relativo/i ordine/i, può tener luogo del contratto, sino alla soglia massima di €. 149.999,00 Iva esclusa.
3. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni di lavori d'importo pari a 150.000 euro e al di sotto della rispettiva soglia europea, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante forma pubblica amministrativa. In tal caso il contratto dovrà essere registrato nel repertorio dei contratti aziendali
4. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad esempio l'ordine diretto del MePA (ODA) o del NECA (ODF). Resta salva la facoltà di trasmettere la lettera di affidamento ai fini di acquisire i dati inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari nonché fornire all' operatore economico indicazioni indispensabili all'avvio della fornitura/servizio/lavoro;
5. Indipendentemente dal valore economico della fornitura per lavori, beni e servizi, e comunque prima dell'emissione dell'ordinativo, la struttura procedente cui al precedente art. 5 acquisisce il Codice Identificativo di Gara (CIG) tramite sistema di interoperabilità della PAD Regionale (Sintel di ARIA SPA o Consip) secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate da Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e per quanto disciplinato nel presente Regolamento;
6. ASST provvede ad acquisire le informazioni finalizzate al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010
7. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Art. 14
Termine dilatorio

Negli affidamenti di contratti sotto soglia di rilievo comunitario non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).

Art. 15
Esecuzione anticipata

ASST, in casi urgenti e motivati, una volta avviati i controlli, nelle more dell'esito delle verifiche, può procedere all'esecuzione anticipata del contratto riservandosi la facoltà di recesso qualora dovessero risultare condizioni ostative a carico dell'aggiudicatario a contrarre con le PP.AA.

Art. 16
Certificato di regolare esecuzione

Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, ASST può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori (DL) e per le forniture e i servizi, dal direttore dell'esecuzione (DEC), se nominato, confermato dal RUP (art. 38 dell'allegato II.14 del Codice). Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 17
Garanzie

1. Ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti, negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, ASST non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice salvo che, nelle procedure negoziate cui all'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023 e cui all'art. 42 e 43 del presente regolamento, e in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l' 1% per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 53 comma 1.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
4. In casi debitamente motivati è facoltà del l'ASST non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000 o anche di valore superiore, per appalti affidati ad operatore economico ritenuto particolarmente referenziato. La garanzia definitiva può non essere altresì richiesta per appalti di lavori inferiori a € 150.000,00.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del d.lgs. 36/2023.

7. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA

Capo I
PRINCIPI E SOGLIE

Art. 18
Principi generali di scelta del procedimento

Ai fini della scelta della tipologia di procedimento di acquisizione da attivare il Responsabile Unico di Progetto, conformemente alla normativa vigente, provvede ad operare secondo l'ordine di priorità di seguito rappresentato:

1. procedimento di adesione a convenzioni o strumenti di acquisizione attivi al momento della rilevazione della necessità di contrattualizzazione, stipulati da ARIA S.p.a. di Regione Lombardia;
2. procedimento di adesione a convenzioni o strumenti di acquisizione attivi al momento della rilevazione della necessità di contrattualizzazione, stipulati da Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488;
3. partecipazione, sia in qualità di azienda mandante o azienda mandataria, a procedure di gara in forma aggregata esperite con Aziende Socio Sanitarie Territoriali o Fondazioni facenti parte dell'Unione formalizzata di Aziende denominato "Consorzio per gli acquisti Enti Sanitari pubblici Milano", di cui alla delibera di ASST Rhodense24 marzo 2016, n. 134.
4. Procedura autonoma, svolta nel rispetto dei principi dettati dal D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 19
Valore delle procedure e rispetto dei vincoli di bilancio

1. I limiti di spesa indicati nel presente Regolamento si riferiscono all'importo massimo per ogni procedura attivata. È vietato l'artificioso frazionamento dei contratti allo scopo di sottoporre la procedura all'ambito di applicazione del presente Regolamento, sottraendola alla normativa europea prevista per gli acquisti di importo superiore alla soglia europea.
2. La contrattualizzazione inerente l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o l'erogazione di servizi inerenti l'ambito di applicazione del presente Regolamento avviene nel rispetto delle seguenti norme:
   - il valore di ciascuna procedura non può superare l'importo della soglia europea in vigore, al netto di IVA, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio appositamente fissati per ciascuna voce di spesa;
   - in sede di pianificazione e programmazione dei contratti da stipularsi mediante procedure semplificate, con appositi provvedimenti vengono assegnati specifici Budget di spesa sui conti del Bilancio aziendale;

- gli ordinativi emessi nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, devono essere in ogni caso contenuti entro i limiti della disponibilità di bilancio per ogni singolo conto.

3. A seguito dell'attività espletata dai competenti Centri di Responsabilità, di verifica e monitoraggio mensile dell'andamento della spesa rispetto ai budget assegnati, la S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, fermo restando lo stanziamento complessivo autorizzato sui conti per l'anno di competenza, effettua i necessari assestamenti sulle specifiche autorizzazioni di spesa.
4. Gli acquisti entro il limite di € 300,00, I.V.A. inclusa, possono essere effettuati attraverso cassa economale, esclusi i dispositivi medici, ed in ogni caso, entro i limiti di disponibilità all'uopo assegnate e nel rispetto delle modalità specificamente fissate nel regolamento aziendale in materia.

Capo II
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 20
Tipologia di procedure e strumenti

1. Il Responsabile Unico del Progetto con riferimento a tutte le tipologie di procedure di cui ai successivi commi avvia ed espleta idonea fase istruttoria preliminare all'adozione di relativo provvedimento amministrativo ed alla successiva emissione dell'ordinativo di fornitura/servizio finalizzata alla conoscenza merceologica e prestazionale dei forniture, beni, servizi e lavori oggetto di acquisizione e dei relativi prezzi di mercato avvalendosi di tutti gli strumenti a disposizione (rete internet; rete sistema sanitario regionale; MePa; NSIS, Datawerahouse; consultazione degli operatori operanti nel settore di interesse, etc.).
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 76, comma 1 e comma 2 (lett. a, b. e c.), 3, 4 e 5, e 6 dall'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, anche in considerazione delle oggettive circostanze e motivazioni illustrate al comma 1 dell'articolo stesso, ASST Rhodense determina di disciplinare i procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi di valore inferiore alla soglia di cui all'art. 14, D. Lgs. n. 36/2023, individuando le tipologie di procedura indicate nei successivi articoli del presente Regolamento.

Art. 21
Affidamenti diretti

1. L'affidamento diretto consente l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dall'ASST, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. ASST può assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999,99 per i servizi e le forniture e 149.999,99 per i lavori, al netto dell'IVA.

3. Per l'effettuazione degli affidamenti diretti ASST assicura che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Al riguardo. il Responsabile Unico del Progetto ha la facoltà di:
    a) svolgere procedura di Richiesta di preventivi/offerta RDO aperta per cui si rinvia ai precedenti art. 9, art. 10 comma 5 e art.11 comma 3, fatta salva la facoltà cui all'art. 10 comma 4;
    b) attivare una procedura negoziata invitando gli operatori economici che hanno manifestato interesse in esito alla pubblicazione di idonea indagine di mercato (svolta ai sensi dell'art. 50, comma 2 del Codice e allegato II.1, e per cui sia stata constata l'idoneità in relazione al possesso dei requisiti generali, speciali e tecnici richiesti nell'avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato);
    c) individuare l'operatore economico fornitore/erogatore senza necessità di formale acquisizione di una pluralità dei preventivi, previa valutazione di congruità del prezzo sulla base di impiego di diversificati strumenti (es. rilevazione di prezzi risultanti da procedure esperite dalla stessa o da altre amministrazioni; prezzi unitari emergenti da siti internet o cataloghi telematici, etc.).

5.Il Responsabile Unico del Progetto - con riferimento agli acquisti perfezionati sulla base delle procedure disciplinate ai sensi di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 50 comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023 -, al termine del processo di verifica e valutazione, provvederà ad adottare, anche successivamente al perfezionamento del procedimento di selezione del contraente, determina o atto equivalente riportante le informazioni di cui all'art. 23.

Art. 22
Indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, ASST Rhodense può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 23
Determinazione dirigenziale di affidamento o atto equivalente

1. L'ASST Rhodense, nel caso di affidamento diretto procede tramite determinazione dirigenziale di affidamento o atto equivalente, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023, salvo i casi in cui sia prevista una valutazione tecnica - qualitativa per cui saranno adottate deliberazioni del Direttore Generale per decisione a contrarre, successiva nomina di commissione giudicatrice e aggiudicazione.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
    a) l'oggetto dell'affidamento;
    b) le motivazioni e i soggetti destinatari del bene/servizio
    c) l'importo;
    d) il fornitore;

e) le ragioni della scelta del fornitore;
f) il possesso dei requisiti di carattere generale;
g) il possesso dei requisiti di carattere speciale, qualora richiesti;

Art. 24
Requisiti dell'operatore economico

1. L'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi previsti dal Codice quali:
a) l'idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 25
Modalità procedimentali di espletamento delle procedure e motivazione in caso di affidamento diretto

1. ASST - in relazione alla tipologia e natura dell'oggetto del contratto (lavori/fornitura/servizio):
   a) Ai sensi dell'art. 15, comma 13, lettera d) del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, nonchè nel rispetto dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 e più in genere della normativa vigente in materia di appalti pubblici e strumenti telematici, per gli acquisti di cui al presente Regolamento, fatti salvi acquisti di modico valore (sino a € 5.000,00), invita gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePa) messo a disposizione da CONSIP S.p.a (https://www.acquistinretepa.it) o della piattaforma Telematica regionale Sintel resa disponibile dalla centrale di committenza ARIA S.p.a. di Regione Lombardia (*www.ariaspa.it; https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home)* ovvero di altri eventuali strumenti telematici.
   b) per appalti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 è possibile inviare richiesta di preventivo mediante PEC;
   c) qualora sussistano particolari ragioni attinenti alla tutela della piccola impresa locale nel settore artigianale, sociale, formativo, educativo, il Responsabile Unico del Progetto - in via del tutto eccezionale e per le motivazioni adeguatamente rappresentate – potrà determinare di esperire la procedura con richiesta di preventivi tramite PEC nel rispetto delle norme vigenti e senza avvalersi delle Piattaforme Telematiche, sulla base di modalità procedurali rispettose di tutti i principi vigenti ed in particolare dei principi di segretezza e parità di trattamento dei concorrenti. In tale ipotesi dovrà essere obbligatoriamente esperito subprocedimento di pubblicazione di Avviso Esplorativo ai sensi di quanto previsto ai precedenti art. 10, commi 4, 5, 6 e 7, art. 11 commi 2 e 3, e art. 22.

2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità a quanto già indicato al precedente art. 23 e ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nella determina dirigenziale di affidamento o atto equivalente oltre a quanto indicato all'art. 23, va dato conto:
   - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
   - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
   - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
   - del rispetto del principio di rotazione;
   - del nominativo del RUP e del DEC se del caso;
   - degli elementi essenziali del contratto;
   - della copertura finanziaria.
4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici, sulla base di adeguate motivazioni che dovranno essere esplicitate nella determina a contrarre. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo nei seguenti casi:
   1) esigenze clinico/terapeutiche debitamente motivate;
   2) garantire l'attività indispensabile e urgente delle Strutture di riferimento;
   3) evitare l'interruzione delle forniture/dei servizi, nelle more dell'espletamento di apposita procedura di gara, mediante "contratto ponte" con l'operatore economico attualmente presente, qualora non sia possibile procedere con un diverso operatore economico, in quanto il cambiamento dell'affidatario comporterebbe un aggravio organizzativo a carico della Stazione Appaltante;
   4) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto.
5. In via generale l'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
   - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
   - mediante comparazione dei listini di mercato o di piattaforme telematiche;
   - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
   - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 26
Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000

Per quanto previsto all' art. 49 comma 6 del D.lgs. 36/2023 negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

Art. 27
Anomalia dell'offerta

Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti. Per le altre tipologie di procedura si rimanda al Codice.

Art. 28
Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
   a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, anche attraverso il DGUE. ASST ai sensi dell'art. 52 del Codice, procederà due volte all'anno (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno) alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5%, fatta salva la facoltà di procedere con i controlli previsti tramite FVOE ai sensi dell'art. 24 del Codice.
   Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, ASST procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, nonché all'eventuale addebito in danno per eventuali spese sostenute in conseguenza dall'ASST per ritardi/danni patiti.
   b) per gli appalti di valore pari ad € 40.000, sino a, rispettivamente, € 139.999 per i servizi e forniture e € 149.999,99 per gli appalti di lavori, ASST procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal d.lgs. 36/2023 tramite FVOE, ai sensi del relativo art. 24.
2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000,00 l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Capo III
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA

Art. 29
Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano le condizioni del contratto con uno o più di essi.
2. ASST affida tramite procedure negoziate sotto soglia, a seguito di indizione con deliberazione a contrarre o atto equivalente:
   - appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000,00 sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.
   - appalti di lavori, per importi di valore pari ad € 150.000,00 sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

3. Di seguito si riportano le previsioni dell'art. 50, comma 1 lett. c), d) ed e) del D.Lgs. n. 36/2023:
   c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
   d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
   e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti.

Art. 30
Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
   a) lo svolgimento di indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo *oppure* la pubblicazione di Richiesta di offerta (RDO) aperta senza alcuna limitazione o di avviso di avvio di una consultazione;
   b) l'adozione della deliberazione a contrarre o atto equivalente;
   c) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario da aggiudicarsi secondo uno dei criteri indicati all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;
   d) nel caso di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione da parte della commissione giudicatrice all'uopo nominata con provvedimento aziendale secondo quanto indicato al successivo art. 35 "Seggio di gara e Commissione giudicatrice"
   e) l'adozione della deliberazione di aggiudicazione e affidamento o atto equivalente;
   f) la stipula del contratto o atto equivalente.

Art. 31
L'indagine di mercato

1. Salvo i casi in cui il RUP valuti di procedere con avviso di consultazione o pubblicazione di RDO aperta, l'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcuna pretesa in merito al successivo invito alla procedura.
3. ASST Rhodense attiva indagini di mercato secondo le modalità ritenute più convenienti. Vengono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di

adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

4. ASST Rhodense formalizza i risultati delle indagini con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 (Accesso agli atti e riservatezza) del Codice dei contratti in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. ASST Rhodense pubblica l'avviso relativo alla indagine di mercato sul profilo Internet aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" e sulla piattaforma telematica di riferimento (Sintel o Me.Pa) nonché sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso è pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
   - l'oggetto dell'affidamento e le specifiche/caratteristiche tecniche
   - il valore dell'affidamento, se disponibile o quantificabile;
   - il periodo stimato dell'affidamento
   - gli elementi essenziali del contratto;
   - i requisiti di idoneità professionale;
   - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
   - eventualmente, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura se valutati idonei;
   - qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 32 del presente regolamento;
   - sempre nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente e al successivo art. 32 del presente regolamento;
   - i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
   - le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;
9. L'indagine di mercato deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 9 del presente regolamento

Art. 32
Individuazione degli operatori economici da invitare

A) <u>In caso di avviso di manifestazione di interesse:</u>

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per ASST oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

B) *Ovvero in caso di albo fornitori messo a disposizione da Sintel o Me.pa:*

1. Qualora si preveda di individuare e invitare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori Sintel/Me.Pa, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, ASST dovrà indicare nella delibera a contrarre o atto equivalente i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. ASST utilizza il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per ASST oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze saranno anch'esse esplicitate nella deliberazione a contrarre o atto equivalente.
3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato nell'art. 10, comma 5 del presente regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato o alternativamente l'utilizzo dell'albo fornitori messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale o nazionale (Sinte/Me.Pa), previa pubblicazione di avviso di avvio di consultazione.
4. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del d.lgs. 36/2023 (n.5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) ASST procederà, laddove possibile, ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2. Qualora non sia possibile comunque raggiungere il numero minimo prescritto, nella deliberazione a contrarre o atto equivalente dovranno esserne indicate le motivazioni e/o le circostanze oggettive.
5. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione di vincoli numerici.

Art. 33
Iter procedimentale: Delibera a contrarre o atto equivalente - Invito alla procedura – Lettera d'invito/Documento Patti e condizioni

33.1. Deliberazione a contrarre o atto equivalente

1. Il RUP propone l'adozione della deliberazione a contrarre o atto equivalente preliminarmente all'esperimento della procedura in conformità al contenuto dell'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, che è l'atto di impulso della procedura negoziata e che costituisce il primo atto della procedura.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato *oppure* tramite albo fornitori messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale o nazionale (Sinte/Me.Pa), salvo che le procedure non siano espletate tramite pubblicazione di RDO aperta (pubblica, visibile a tutta la platea di potenzia operatori economici concorrenti, presenti sul mercato per il settore e la categoria merceologica di interesse) che ottempera al rispetto del principio del *favor partecipationis* per la massima partecipazione e concorrenza.
4. Per gli appalti di lavori di valore pari ad € 1.000.000, sino al sotto soglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.
5. La delibera a contrarre o atto equivalente deve specificare:
- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- gli interessi che si intendono soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
- gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*albo o avviso*);
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

33.2. Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato o la consultazione dell'Albo fornitori Sintel/Me.Pa e formalizzati i relativi risultati, ASST procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale Sintel.

2. ASST secondo i principi di imparzialità e parità di trattamento invita contemporaneamente tutti gli operatori ritenuti idonei.
3. ASST può tuttavia pubblicare RDO aperta, resa visibile a tutta la platea di potenzia operatori economici concorrenti, presenti sul mercato per il settore e la categoria merceologica di interesse, che ottempera al rispetto del principio del *favor partecipationis* per la massima partecipazione e concorrenza.

33.3. Il contenuto della lettera d'invito/Documento Patti e Condizioni (DPC)/Richiesta di preventivo

1. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque affidabile.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:

A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (*oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori*: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori). Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
E) il criterio di aggiudicazione prescelto;
F) la misura delle penali;
G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
H) l'eventuale richiesta di garanzie;
I) il nominativo del RUP e di eventuali Responsabili di fase;
J) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
K) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
L) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa, tecnica e, se del caso (procedura al minor prezzo), anche economica.

Art. 34
Criteri di aggiudicazione delle procedure sottosoglia

1. Ai fini dell'aggiudicazione delle procedure oggetto del presente Regolamento ASST adotta uno dei criteri indicati all'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 ossia il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del Codice.
3. Con riferimento alle procedure di gara da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il Responsabile Unico del Progetto potrà discrezionalmente sulla base delle motivazioni espressamente enunciate all'interno della deliberazione a contrarre o atto equivalente determinare la ponderazione tra punteggio

qualitativo e punteggio economico in considerazione della natura dell'oggetto del contratto e delle caratteristiche del mercato di settore di volta in volta interessato, in coerenza con quanto previsto al comma 4 dell'art. 108 de Codice dei contratti.

4. Con riferimento alle procedure di cui al precedente art. 21 e all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023, le stesse non si configurano come procedura di gara, pertanto gli importi indicati non sono da ritenersi quali base d'asta e ci si riserva la facoltà di selezionare la migliore offerta discrezionalmente tenendo in considerazione le precipue esigenze aziendali nonché sulla base di valutazioni e criteri di comparazione che tengano conto dell'elemento economico e degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta secondo l'ordine di priorità e le modalità ritenute più confacenti al perseguimento dell'interesse pubblico e nel rispetto di quanto indicato nella lettera di invito/documento di gara, anche avvalendosi di altre professionalità presenti in azienda per la raccolta di pareri necessari all'individuazione del miglio offerente.

Art. 35
Seggio di gara e Commissione Giudicatrice

35.1. Seggio di gara

1. Il Seggio di gara, cui è attribuito il compito di svolgere le sedute di apertura delle buste di offerta delle procedure disciplinate dal presente regolamento, è di norma composto come di seguito riportato:
   - dal Responsabile del Progetto e/o Dirigente dell'Unità Organizzativa procedente, e/o persone dagli stessi delegate, con la qualifica minima di Collaboratore Amministrativo/Tecnico, con funzioni di Presidente;
   - da almeno n. 2 componenti, individuati di norma tra il personale del Ruolo Amministrativo/Tecnico in servizio presso l'Unità Organizzativa procedente, uno dei quali con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto dal RUP e/o da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93 del D.Lgs. n 36/2022 ossia: b) per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. I soggetti interessati dovranno rilasciare apposita dichiarazione circa l'insussistenza delle suddette cause ai sensi del DPR 445/2000.
3. In tal caso le attività procedimentali potranno essere espletate anche in seduta riservata e il seggio di gara o l'organo monocratico/RUP o suo delegato potranno avvalersi di tutte le professionalità presenti in Azienda per l'acquisizione dei pareri necessari all'assunzione delle definitive determinazioni in merito al perfezionamento dei procedimenti in corso di esperimento.

4. Con riferimento alle procedure disciplinate dal presente regolamento aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle attività espletate dal Seggio di gara viene redatto apposito verbale che contiene i seguenti elementi minimi essenziali: luogo, data, nominativi dei componenti, generalità e titolo di eventuali ulteriori partecipanti alla seduta, oggetto della procedura di gara, schematica descrizione delle attività espletate, delle decisioni assunte e delle relative motivazioni sottese, sottoscrizione dei componenti.
5. Le sedute pubbliche del Seggio di gara, di norma, sono svolte in modalità telematica web on-line tramite Teams oppure potranno tenersi in loco presso locali dell'ASST oppure svolte a distanza in modalità su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici, quando sarà possibile, a seguito del concretizzarsi delle disposizioni cui agli artt. 19 e 20 del Codice dei contratti.

35.2. Commissione giudicatrice

1. Nelle procedure il cui criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la valutazione qualitativa dei progetti presentati dagli Operatori Economici Concorrenti sarà individuata un'apposita Commissione Giudicatrice, composta in conformità alle disposizioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, nominata con provvedimento aziendale adottato dal Direttore Generale;
2. Alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente;
3. I componenti delle Commissioni Giudicatrici sono tenuti alla sottoscrizione di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interesse e incompatibilità, ai sensi delle vigenti normative.
4. Ai componenti esterni delle Commissioni Giudicatrici non è corrisposto alcun compenso
5. Le sedute della commissione inerenti la fase di valutazione delle offerte tecniche saranno tenute in una o più sedute riservate e le relative attività devono essere verbalizzate.

Art. 36
Apertura delle buste d'offerta e valutazione delle offerte

La procedura sarà esperita in seduta/e pubbliche condotte dal Seggio di gara e seduta/e riservata/e condotte dalla Commissione giudicatrice e si articolerà nelle seguenti fasi:

- abilitazione alla gara dei concorrenti su Piattaforma Telematica utilizzata e verifica della documentazione amministrativa e tecnica presentata dagli offerenti da parte del Seggio di gara;
- verifica della idoneità dei lavori/della/del fornitura/servizio offerta/i/o rispetto alle caratteristiche tecnico-qualitative e prestazionali indicate nel Documento Patti e Condizioni o Lettera d'invito e della documentazione tecnica prodotta ovvero valutazione degli elementi oggetto di valutazione indicati all'interno dei suddetti documenti procedurali da parte della Commissione giudicatrice;
- apertura delle offerte economiche, esame dei prezzi unitari offerti e presa d'atto del valore complessivo dell'offerta da parte del Seggio di gara.

ASST Rhodense si riserva la facoltà, in relazione alla tipologia di lavori/fornitura/servizio da acquisire, di procedere ad attribuzione di un "punteggio economico" all'offerta economica

presentata da ciascun concorrente determinato in relazione a specifici parametri percentuali previsti nel Documento Patti e Condizioni o Lettera d'invito.
Ai fini dell'affidamento del contratto è facoltà dall'Azienda richiedere all'operatore economico risultato migliore offerente ulteriore documentazione amministrativa e tecnica eventualmente ritenuta necessaria.

Art. 37
Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, ASST Rhodense prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. ASST Rhodense, in ogni caso si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, ASST indica negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.
4. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applica quanto disposto all'art. 110 del Codice dei contratti. Al riguardo ASST Rhodense, ai fini di ridurre i tempi procedurali volti all'affidamento, chiede già nella documentazione di gara i giustificativi nella busta dell'offerta economica e, qualora non sufficienti, potrà richiedere ulteriore documentazione ai fini della verifica della congruità economica e del costo della manodopera.

Art. 38
Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autodichiarati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.
2. ASST verifica i requisiti tramite sistema FVOE, reso disponibile da ANAC secondo quanto previsto all'all'art.24 e all'allegato Allegato II.8 del D.Lgs. 36/2023 e in conformità alla delibera ANAC 464 del 27 luglio 2022 o se del caso, presso le competenti Autorità.
3. Qualora la documentazione presente nel sistema FVOE non sia esaustiva o completa o qualora, a causa di impedimenti tecnici, sia risultato impossibile l'utilizzo del sistema FVOE, questa ASST procederà a richiedere al concorrente la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni della medesima documentazione.

4. All'esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura del concorrente.

Art. 39
Perfezionamento della procedura e affidamento del contratto

Concluse le fasi di procedimento di cui ai precedenti articoli da 33 a 38, il Responsabile delle strutture S.C. Gestione Acquisti e S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, nell'ambito della competenza e responsabilità rappresentata al precedente art. 5, fatto salvo quanto previsto per gli affidamenti disciplinati al precedente Art. 21 "Affidamenti diretti" del presente Regolamento, provvederà ad adottare la deliberazione di aggiudicazione ed affidamento del contratto o atto equivalente, all'interno della quale sarà fornito adeguato riscontro in merito a contenuti della procedura e motivazione della scelta dell'operatore economico affidatario**.** ASST Rhodense, salvo diversa previsione espressamente riportata all'interno della Lettera d'Invito/Documento Patti e Condizioni o in altro equivalente documento di gara, si riserva per ciascuna procedura, tra l'altro:

- di procedere all'affidamento del contratto anche in presenza di una sola offerta, previo giudizio di idoneità in merito all'oggetto e di congruità delle condizioni economiche offerte;
- di non procedere all'affidamento qualora ritenga non soddisfatto l'interesse pubblico sotteso all'esperimento della medesima procedura.
-

Art. 40
Termine di conclusione della procedura negoziata

1. ASST Rhodense rispetta i tempi previsti all' "Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione (Art. 17, comma 3, del Codice)" del Codice degli appalti per cui le procedure negoziate sotto soglia devono concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicate con il criterio del prezzo più basso.

2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.
L'incaricato all'istruttoria è tenuto alla verifica del rispetto dei suddetti termini e alla segnalazione al RUP di eventuali circostanze che potrebbero influire sul dilatarsi delle tempistiche.

Art. 41
Affidamento diretto con richiesta di un solo preventivo per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea

1. ASST Rhodense potrà procedere all'affidamento diretto dei contratti aventi ad oggetto esecuzione di lavori/servizi o fornitura di beni, con la richiesta di un solo preventivo, nelle fattispecie espressamente disciplinate dall'art. 76 comma 2 lett. b) e c), 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 36/2023:
   a) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
      1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
      2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
      3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

      Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) (per cui si rinvia al successivo art. 43 "Acquisizione a qualsiasi titolo di beni e servizi dichiarati infungibili e/o esclusivi") si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
   b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili ad ASST Rhodense;
   c) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
   d) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
   e) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
   f) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
2. La procedura prevista dal presente articolo è altresì consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

3. La procedura prevista dal presente articolo può essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1 (*ndr. la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione*). Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1 del Codice dei contratti. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d' appalto iniziale.
4. La procedura potrà svolgersi mediante invito a presentare offerta all'unico operatore economico di norma impiegando Piattaforma Telematica, sulla base del Documento Patti e Condizioni – pubblicato sulla piattaforma prescelta – riportante:
   - oggetto, durata, modalità essenziali di esecuzione e valore complessivo del contratto;
   - disciplina della procedura sotto il profilo della documentazione, criteri di affidamento del contratto, termini per la presentazione dell'offerta.

Di norma saranno allegati alla documentazione di invito a presentare offerta i modelli minimi ed essenziali per la presentazione dell'offerta (Istanza di ammissione/Schema di offerta economica).

La procedura verrà esperita in seduta/e privata/e e si articolerà nelle seguenti fasi:

- abilitazione alla gara dell'operatore economico con la verifica della documentazione amministrativa e tecnica presentata;
- verifica della idoneità dei prodotti o del servizio offerti rispetto alle caratteristiche tecniche indicate nel Documento Patti e Condizioni/richiesta di Preventivo e della documentazione tecnica prodotta;
- apertura delle offerte economiche, esame dei prezzi unitari offerti e presa d'atto del valore complessivo dell'offerta.

5. Il contratto derivante dalla procedura di cui al presente articolo potrà essere stipulato:
- mediante scrittura privata firmata digitalmente;
- mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, tramite Posta Elettronica Certificata o tramite piattaforma telematica in caso di acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Art. 42
Particolari fattispecie di procedure semplificate di acquisto

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 18, 19, 20, 21 e 29, il ricorso a procedure semplificate per l'affidamento dei contratti pubblici di importo, tra l'altro, inferiore alle soglie

di rilevanza europea di lavori, forniture e servizi di cui al presente Regolamento è consentito nelle seguenti ipotesi:
a) nell'ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento o ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali, quando sia ritenuto necessario o conveniente allo scopo di conseguire la prestazione nel rispetto delle condizioni e dei termini pattuiti per la realizzazione dell'interesse pubblico primario cui sono destinate;
b) nel caso di scadenza del contratto, qualora sia pendente procedimento di esperimento di procedura di gara da parte di Stazione Appaltante/Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
c) nel caso di urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, e per scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per l'igiene e la salute pubblica.

Art. 43
Acquisizione a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo di lavori, beni e servizi dichiarati infungibili e/o esclusivi

43.1. Oggetto e definizioni, fonti normative e regolamentari

1. Il presente articolo recepisce integralmente le Linee Guida di Regione Lombardia previste dal sub allegato C alla DGR 491/2018 "Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi infungibili/esclusivi", ai sensi di quanto disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici)". Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.), alle D.G.R. Regione Lombardia successive ed integrative che interverranno in materia.
2. Il presente articolo si applica all'acquisto da parte di ASST di apparecchiature, farmaci, dispositivi medici, altro materiale di consumo sanitario e non sanitario, beni durevoli, servizi e lavori dichiarati infungibili/esclusivi, di qualsiasi importo, in conformità a quanto disposto dall'art. 76 del D. Lgs. 36/2023 "Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando" comma 2, lettere b).2 e b).3 e precisamente: quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
3. Si intendono **"infungibili"** prodotti non equivalenti ad altri, né per utilità né per valore e, quindi, non interscambiabili con altri. L'infungibilità in campo sanitario attiene alla mancanza di una alternativa diagnostica, terapeutica o tecnica; attiene cioè ad aspetti funzionali o di risultato. In tal senso l'infungibilità delle risorse tecnologiche è senz'altro una eccezione, anche se nel campo dell'assistenza sanitaria, essa si collega alla crescente personalizzazione delle cure, quale imprescindibile condizione di efficacia e qualità delle stesse. L'infungibilità risulta quindi essere una qualità legata, più che alle

caratteristiche di un particolare bene, alle prestazioni effettuabili tramite tale bene, valutate e attualizzate nel particolare contesto clinico, tecnico ed organizzativo della Stazione Appaltante.
Si intendono **"esclusivi"** prodotti diversi, protetti da brevetti o privative industriali, ma fungibili con altri prodotti o tecniche che garantiscono equivalenti prestazioni e risultati. L'esclusività attiene ad aspetti giuridici e commerciali. Tra prodotti diversi (esclusivi) ma aventi specifiche tecniche che contemplano prestazioni equivalenti, si deve sempre procedere al confronto concorrenziale basato, se necessario, oltre che sul prezzo, sulla valutazione di elementi qualitativi, mediante procedure stabilite dal Codice degli Appalti.
Solo i prodotti **"infungibili ed anche esclusivi"** possono essere acquistati rivolgendosi ad un operatore economico determinato secondo le modalità di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

4. Il procedimento di acquisizione del prodotto, del servizio o lavoro avente caratteristiche tecniche che lo rendono infungibile, prescinde dall'importo complessivo del negozio giuridico che ne consegue.
5. L'infungibilità di un prodotto di consumo o di un bene durevole deve consistere:
   - per quanto attiene ai *farmaci,* nel fatto che secondo la farmacopea ufficiale e dei processi registrativi effettuati presso l'EMA, non sono disponibili farmaci alternativi equivalenti dal punto di vista clinico - terapeutico, ovvero con effetto terapeutico comparabile, fatte salve le variabilità individuali dei pazienti e le esigenze di garanzia della continuità terapeutica;

   - per quanto attiene ai *dispositivi medici* (apparecchiature e strumentazioni medicinali), *hardware o software*: nel fatto che nel Repertorio Nazionale/nella Banca Dati Nazionale, non sono disponibili prodotti con caratteristiche che garantiscano soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali fatte salve le variabilità individuali dei pazienti e le esigenze di garanzia della continuità terapeutica. In particolare rientra in tale fattispecie la richiesta di acquisto proveniente da prescrizioni su modulo Assistant RL che rendono infungibile il DM per le specificità del paziente inerenti la patologia da cui è affetto e pertanto collegata alle ragioni di natura tecnica finalizzate alle indicazioni di natura diagnostica, terapeutica e di risultato;

   - per quanto attiene *beni durevoli a qualunque titolo acquisiti* (es. apparecchiature sanitarie, relativi componenti e accessori [CND-Z], strumentazione IVD [CND W02], attrezzature tecnico-economali):
   - Per ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura diagnostico-terapeutica o di risultato, vale a dire che non esistono sul mercato altri prodotti in grado di assolvere alle medesime funzioni diagnostiche e/o terapeutiche;
   - nel rinnovo parziale o ampliamento di apparecchiature esistenti nel caso in cui l'impiego di altre apparecchiature simili comportino incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

   - per quanto attiene al *materiale di consumo collegato all'utilizzo di beni durevoli* nel fatto dell'impossibilità di ricorso all'utilizzo di materiali pienamente compatibili (così

come definito nelle direttive europee di regolamentazione dei dispositivi medici) con le apparecchiature in dotazione, o comunque valutazione in merito alla insussistenza/alla sussistenza di rischi, nell'ipotesi di utilizzo di altri prodotti presenti sul mercato, in termini di:

- sicurezza degli operatori e degli utenti;
- qualità del risultato dal punto di vista diagnostico-terapeutico;
- aggravamento degli oneri economici discendenti dai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- per quanto attiene ai *servizi di manutenzione delle attrezzature sanitarie* qualora sussistano rischi, nell'ipotesi di affidamento di tali servizi a operatori diversi dal produttore delle apparecchiature, o ad altri soggetti da quest'ultimo autorizzati o a soggetti nella indisponibilità degli strumenti necessari alla manutenzione (manuali, strumenti dedicati, firmware, aggiornamento sw, ecc.) in termini di:

- rischio per la sicurezza degli operatori e degli utenti;
- qualità del risultato dal punto di vista diagnostico-terapeutico;
- assenza di garanzia / insufficiente garanzia in ordine alla piena funzionalità dell'apparecchiatura, con possibile conseguente aggravamento dei costi connessi alla anticipata sostituzione della stessa;

- per quanto attiene ai *servizi di manutenzione e assistenza ai software* qualora sussistano rischi, nell'ipotesi di affidamento di tali servizi a operatori diversi dallo sviluppatore del software o ad altri soggetti da quest'ultimo autorizzati, e conseguentemente non in possesso del codice sorgente del software, in termini di:

- funzionalità della procedura;
- garanzia di adeguamento o implementazione della stessa in relazione a sopravvenute disposizioni normative o esigenze organizzative;
- incompatibilità totale/parziale con le dotazioni hardware e conseguente aggravio di costi di investimento;

- per quanto attiene all' *acquisto di software* qualora sussista il rischio di aumento sproporzionato dei costi economici ed organizzativi correlato alla sostituzione delle procedure gestite con il software in questione. Qualora il software si configuri come dispositivo medico, o sia comunque collegato a procedure di natura diagnostico terapeutica, sarà necessario valutare eventuali rischi connessi alla sicurezza degli operatori e degli utenti e alla qualità del risultato dal punto di vista diagnostico-terapeutico;

- per quanto attiene all'acquisto di *altro materiale sanitario* di uso corrente, nel fatto che i prodotti con caratteristiche tecniche differenti, ma di equivalenti requisiti funzionali, comportino incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate per il loro impiego, anche tenuto conto della variabilità individuale dei pazienti;

43.2. Verifica della congruità del prezzo d'acquisto e stima dei consumi

1. Prima dell'acquisto di prodotti dichiarati infungibili con le procedure semplificate stabilite dall'art. 76 del D. Lgs. n. 36/2023, il richiedente utilizzatore di concerto con la S.C. Farmacia, la S.C. Ingegneria Clinica e la S.C. Servizi Informativi ed Informatici per le rispettive competenze, dovrà supportare la S.C. Gestione Acquisti, durante il processo di acquisto, ponendo in essere tutte le misure necessarie/opportune per verificare la disponibilità/indisponibilità del mercato a soddisfare l'esigenza espressa fornendo gli elementi tecnici di conoscenza (consultazioni di mercato, avvisi esplorativi/indagini di mercato, esame della letteratura tecnico/scientifica, richiesta di pareri alle Commissioni ad hoc istituite all'interno o all'esterno dell'Azienda, ecc.). Dovrà quindi compilare con chiarezza e completezza e con firma chiara e leggibile, la dichiarazione di infungibilità nonché corredarla da relazione tecnica dalla quale risulti chiaramente non solo l'esclusività, sul piano commerciale, del prodotto/servizio individuato, bensì anche l'infungibilità dello stesso, sul piano dell'efficacia funzionale e dell'utilizzo del know-how necessari a garantire il risultato, tali da definire il contraente individuato come l'unico in grado di fornire il prodotto o fornire il servizio.
2. Per le apparecchiature, in particolare, dovranno essere anche evidenziati:
   - tipologia/quantità prodotti di consumo dedicati, precisando le condizioni di fornitura interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e il costo dei pezzi di ricambio qualora conosciuti;
   - i volumi di prestazioni che si prevede di eseguire ogni anno (ai fini della programmazione);
   - eventuale periodo di addestramento del personale che utilizzerà l'apparecchiatura indicando se il costo di tale periodo formativo è compreso o meno nel costo di acquisto dell'apparecchiatura;
   - se l'implementazione della nuova apparecchiatura comporta la necessità di assumere nuovo personale con una variazione della dotazione organica dell'ASST.

43.3. Inserimento nella Programmazione degli acquisti di beni e servizi

1. Al di fuori delle ipotesi in cui la necessità di procedere alla acquisizione di un bene/di un servizio scaturisca da esigenze sopravvenute o da ragioni di urgenza non determinate da comportamento negligente, imprudente o imperito della stazione appaltante, quest'ultima, in ossequio a quanto disposto al precedente art. 3 "Programmazione delle acquisizione di beni, servizi e lavori", in conformità all'articolo 37 del Codice dei Contratti Pubblici, adotta il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, di importo unitario pari o superiore a € 140.000,00, nel quale vengono inseriti anche quelli oggetto del presente articolo.
2. Con riferimento a particolari categorie di beni/servizi (es. ITC, Ingegnerai Clinica) la programmazione deve consentire alla stazione appaltante di esercitare una valutazione e una analisi di breve e di lungo termine al fine di porre in essere gli accorgimenti necessari per evitare di vincolare le proprie scelte future generando situazioni di lock-in nell'ambito delle quali la inevitabile contrazione della concorrenza possa pregiudicare la possibilità per la Stazione Appaltante di acquistare alle migliori condizioni possibili di mercato in termini sia qualitativi che economici.

3. In particolare, la programmazione e la progettazione di acquisto di beni durevoli dovranno comprendere una analisi di costo relativa all'intero ciclo di vita del prodotto, con la conseguente considerazione della acquisizione di eventuali materiali di consumo e/o accessori dedicati, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, disponibilità di mezzi di ricambio, formazione del personale all'uso delle tecnologie, costi di installazione e smaltimento dell'usato.

43.4. Accertamento delle condizioni di infungibilità

1. La dichiarazione di infungibilità deve essere sottoscritta, dal richiedente utilizzatore nonché dal Direttore dell'Unità Operativa/Struttura Complessa a cui il richiedente afferisce e dal Direttore del Dipartimento cui l'U.O./S.C. appartiene. La stessa deve essere redatta in conformità al modello allegato al presente regolamento (vd. All. 1). Alla dichiarazione predetta dovrà essere allegata relazione motivata dalla quale risulti chiaramente non solo l'esclusività, sul piano commerciale, del prodotto/servizio individuato, bensì anche l'infungibilità dello stesso, sul piano dell'efficacia funzionale e dell'utilizzo del know-how necessari a garantire il risultato, tali da definire il contraente individuato come l'unico in grado di fornire il prodotto o fornire il servizio.
2. La dichiarazione di esclusività e infungibilità deve essere resa con riferimento all'oggetto della prestazione da acquisire e non al prodotto/servizio ritenuto "più adatto": un tale giudizio, infatti, per la sua intrinseca natura comparativa, presupporrebbe il confronto tecnico tra più offerte, da espletarsi necessariamente con modalità concorrenziali.
3. In ogni caso, tutti i firmatari delle dichiarazioni di infungibilità, assumono esplicitamente la responsabilità per l'eventuale danno erariale che possa derivare alla ASST in conseguenza dell'acquisto di un prodotto specifico dichiarato infungibile senza che ciò sia veritiero.

43.5. Acquisizione di beni infungibili di valore inferiore a € 40.000,00

1. La richiesta di acquisto di beni/servizi infungibili, inoltrata dalla struttura proponente, deve essere accompagnata dalla predetta dichiarazione di infungibilità, sottoscritta come precisato al predetto punto 4. La dichiarazione di infungibilità dovrà essere corredata da relazione dalla quale risulti chiaramente non solo l'esclusività, sul piano commerciale, del prodotto/servizio individuato, bensì anche l'infungibilità dello stesso, sul piano dell'efficacia funzionale e dell'utilizzo del know-how necessari a garantire il risultato, tali da definire il contraente individuato come l'unico in grado di fornire il prodotto o fornire il servizio
2. La dichiarazione di esclusività e infungibilità deve essere resa con riferimento all'oggetto della prestazione da acquisire e non al prodotto / servizio ritenuto "più adatto": un tale giudizio, infatti, per la sua intrinseca natura comparativa, presupporrebbe il confronto tecnico tra più offerte, da espletarsi necessariamente con modalità concorrenziali.

43.6. Acquisizione di beni infungibili di valore superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria

1. La richiesta di acquisto di beni/servizi infungibili, inoltrata dalla struttura proponente, deve essere accompagnata dalla predetta dichiarazione di infungibilità, sottoscritta come precisato al predetto punto 4. La dichiarazione di infungibilità dovrà essere corredata da relazione dalla quale risulti chiaramente non solo l'esclusività, sul piano commerciale, del prodotto/servizio individuato, bensì anche l'infungibilità dello stesso, sul piano dell'efficacia funzionale e dell'utilizzo del know-how necessari a garantire il risultato, tali da definire il contraente individuato come l'unico in grado di fornire il prodotto o fornire il servizio;
2. La dichiarazione di esclusività e infungibilità deve essere resa con riferimento all'oggetto della prestazione da acquisire e non al prodotto/servizio ritenuto "più adatto": un tale giudizio, infatti, per la sua intrinseca natura comparativa, presupporrebbe il confronto tecnico tra più offerte, da espletarsi necessariamente con modalità concorrenziali.
3. Per gli acquisti che rientrano nella fascia sopra indicata, ad eccezione delle prescrizioni inserite in Assistant RL relative alle specificità del singolo paziente atte ad assolvere la funzione clinico assistenziale richiesta, a fronte di una dichiarazione tecnica di infungibilità sottoscritta dal professionista richiedente, saranno attivate forme di pubblicità per le consultazioni preliminari di mercato idonee alla conferma dell'esclusività.

43.7. Acquisizione di beni infungibili di valore superiore alla soglia comunitaria

Nel caso in cui il valore della fornitura/servizio ritenuto infungibile superi la soglia comunitaria, la procedura non si discosta sostanzialmente da quella prevista al precedente punto 6, salvo che:

1. in considerazione del valore ingente delle forniture che rientrano nella categoria in esame, particolarmente rigorosa dovrà essere la valutazione in ordine alla infungibilità del prodotto/del servizio, che potrà anche prevedere una o più fasi di confronto/contraddittorio tra i professionisti/gli organismi aziendali deputati all'analisi della domanda (es, ingegnere clinico, esperto informatico, farmacista, Commissione Valutazioni Acquisti, ecc.) e il responsabile dell'Unità Operativa/Struttura Complessa generatrice del fabbisogno.
2. Nella eventualità in cui nemmeno il confronto/contraddittorio anzidetto possa giudicarsi dirimente della questione, potrà essere valutata l'opportunità di conseguire una seconda opinione specialistica, non vincolante, mediante interpello di professionisti/organismi terzi competenti nella materia (ad esempio Commissione Regionale HTA);
3. In ragione del superamento del valore della soglia di rilevanza comunitaria, le forme di pubblicità per le consultazioni preliminari di mercato dovranno essere adeguate e finalizzate alla verifica dell'esclusività.

43.8. Disposizioni e modalità di acquisto

1. Nel caso disciplinato dal precedente punto 5:
   a) qualora il Responsabile della S.C. Gestione Acquisti accerti la ripetizione dell'acquisto di un prodotto/di un servizio identico o comunque riconducibile al medesimo produttore/erogatore del servizio, nel periodo in parola, sul presupposto della sua infungibilità, lo stesso può adottare le necessarie e opportune cautele per verificarne

la predetta caratteristica (indagini di mercato, confronto con altre aziende del Sistema Regionale, consultazione della reportistica ministeriale in NSIS, Data Warehouse regionale, ecc.);

b) qualora sussistano comunque dubbi in ordine alla infungibilità del bene/del servizio il Responsabile della S.C. Gestione Acquisti può sottoporre la questione alla Commissione per l'acquisto dei Dispositivi Medici per acquisire un parere collegiale e, laddove necessiti, al professionista esperto (farmacista, ingegnere clinico, ingegnere informatico per competenza, ecc.), sempre che quest'ultimo non sia già componente della commissione di riferimento.

c) Qualora non sussistano documentate ragioni di urgenza dell'acquisto il Responsabile della S.C. Gestione Acquisti avrà sempre e comunque la facoltà di confrontarsi con acquisti effettuati da altre aziende per la soddisfazione di esigenze identiche e di procedere con la pubblicazione di avvisi esplorativi di mercato volti a verificare l'esistenza sul medesimo di proposte e/o soluzioni alternative a quella conosciuta.

2. <u>Nei casi disciplinati dai precedenti punti 6 e 7:</u>

a) il Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, prima di avviare la procedura di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 36/2023, ha la facoltà di avviare un'indagine preventiva per verificare l'effettiva sussistenza sul mercato di un unico operatore economico in grado di svolgere la prestazione richiesta.
L'indagine è condotta, anche alternativamente:
1) mediante consultazione della reportistica del Ministero della Salute NSIS – Data Warehouse Regionale;
2) ove possibile mediante confronto con acquisti effettuati dai consorzi di acquisto/dalle singole aziende in ordine a esigenze terapeutiche, diagnostiche, cliniche, tecnologiche, organizzative identiche;
3) mediante la pubblicazione di avvisi esplorativi di mercato volti a verificare l'esistenza sul mercato di proposte e/o soluzioni alternative a quella conosciuta. L'avviso esplorativo deve riportare almeno: a) la descrizione della funzione intesa a soddisfare il fabbisogno. Esempio: dispositivo atto a [... .1 con la compiuta indicazione degli out-come che si vogliono ottenere; il fabbisogno e i costi presuntivi; b) la volontà di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ex. art. 76 del D.Lgs. 36/2023, laddove il mercato interpellato non offra soluzioni alternative.

3. Nel caso si verta *<u>nell'ambito della acquisizione di Dispositivi Medici</u>*:

a) i risultati dell'indagine, sia quando abbiano dato atto ad una molteplice risposta del mercato, sia quando abbiano condotto alla indisponibilità di quest'ultimo a fornire prodotti/servizi alternativi, dovranno essere sottoposti all'esame della Commissione per l'acquisto dei Dispositivi Medici (Verificare come si chiama oggi e con quale provvedimento è stata nominata), laddove necessiti, al professionista esperto (farmacista, ingegnere clinico, ingegnere informatico per competenza, ecc.), sempre che quest'ultimo non sia già componente della commissione di riferimento, la quale darà atto a verbale dell'esito delle verifiche e, ricorrendone le condizioni, procederà a rilasciare, per la sua competenza, parere positivo/parere negativo in ordine alla sussistenza della condizione di infungibilità del bene/servizio richiesto.

b) In particolare, nel caso della presentazione di più candidature alternative da parte di uno o più operatori economici, la relativa documentazione dovrà essere trasmessa alla Commissione per l'acquisto dei Dispositivi Medici e al professionista esperto (farmacista, ingegnere clinico, ingegnere informatico per competenza, ecc.), sempre che quest'ultimo non sia già componente della commissione di riferimento, affinché la stessa relazioni in merito alla possibilità di avviare una procedura comparativa ai sensi del Codice, ovvero alla permanenza delle condizioni che legittimano l'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di con cui all'articolo 76 del D.Lgs. 36/2023.
c) La Commissione per l'acquisto dei Dispositivi Medici potrà realizzare, soprattutto in caso di dubbio in ordine alla infungibilità del bene/del servizio, un confronto con figure professionali esperte interne all'ASST (sempre che queste ultime non siano già componenti della Commissione di riferimento) e il soggetto utilizzatore che ha inoltrato la richiesta.

4. In relazione alla tipologia di beni/servizi per le quali non è competente Commissione per l'acquisto dei Dispositivi Medici (ad esempio prodotti ITC o attrezzature economali), l'esame delle candidature è affidato ad organismi creati all'uopo ovvero a figure professionali interne all'ASST competente per materia (ad esempio, nel caso dei prodotti ITC, il responsabile della gestione dei Sistemi Informatici).
5. Per l'acquisto di apparecchiature, sistemi o servizi interconnessi ai sistemi informatici dell'ASST, si dovrà seguire, altresì, la disciplina indicata dall'ASST relativa alla integrazione dei sistemi e delle apparecchiature con i sistemi Informativi Aziendali.
6. Tra prodotti diversi (esclusivi) ma con specifiche tecniche che contemplano prestazioni equivalenti, si deve sempre procedere al confronto concorrenziale basato oltre che sul prezzo anche sulla valutazione di elementi qualitativi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

43.9. Rendicontazione periodica alla direzione strategica aziendale

Il Responsabile della S.C. Gestione Acquisti dovrà fornire alla Direzione Strategica, con cadenza annuale una rendicontazione sintetica in ordine alle acquisizioni di beni/servizi infungibili includendovi anche quelle di valore inferiore ai 40.000 Euro, specificando le tipologie di prodotti/servizi, per le quali, nel periodo di riferimento, le acquisizioni siano avvenute più di una volta.

43.10. Esclusioni

Le disposizioni di cui al punto 8 del presente articolo non si applicano in caso di acquisizione dei seguenti prodotti , dichiarati infungibili ed esclusivi con le modalità prescritte nel presente regolamento:

- in caso di acquisizione di farmaci infungibili ed esclusivi, in quanto le indicazioni cliniche e di utilizzo sono certificate da autorità regolatorie internazionali (EMA) e/o nazionali (AIFA);
- in caso di acquisizione di prodotti /servizi con prescrizione medica.

TITOLO III - NORME DI CHIUSURA

Art. 44 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione da parte del Direttore Generale, sull'albo pretorio on line dell'ASST Rhodense e sostituisce integralmente ogni precedente atto o disposizione regolamentare avente medesimo oggetto e nello specifico il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria approvato con deliberazione Direttore Generale n. 861 del 25/10/2018 e il "Regolamento per l'acquisizione di apparecchiature, hardware e software, farmaci, dispositivi medici, altro materiale di consumo, beni durevoli, servizi e lavori dichiarati infungibili/esclusivi approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 09/03/2022.
2. Tutte le disposizioni aziendali vigenti in contrasto od incompatibili con quelle del presente regolamento sono abrogate. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa ed alle disposizioni regionali applicabili. Le modifiche e integrazioni intervenute o che interverranno sulla medesima nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità Anticorruzione modificano immediatamente e prevalgono automaticamente su ogni disposizione contenuta nel presente Regolamento.

Allegati:

1. Il modulo allegato inerente la dichiarazione per prodotti infungibili/esclusivi è parte integrante e sostanziale dal presente Regolamento.